

Danno erariale, riconosciuto al Dirigente dell'Ufficio Tecnico e al Responsabile del Procedimento, da mancato pagamento di una fattura a seguito di trattativa privata: sarebbe contrario ai principi costantemente affermati in materia di responsabilità patrimoniale da un lato riconoscere generali poteri di direttiva e di coordinamento ad un dirigente pubblico e dall'altro esonerarlo, semplicemente in forza del disposto affidamento ad altro dipendente di un determinato affare, da qualunque responsabilità correlata alla relativa trattazione ed alle attività proprie dell'ufficio

La Corte Dei Conti - Sez. III Giurisdizionale Centrale D'appello con la sentenza numero 263 del 23 giugno 2006 ci offre alcuni importanti spunti di riflessione in merito alla responsabilità amministrativa in capo sia al responsabile di un'ufficio tecnico comunale sia al funzionario responsabile del procedimento, per il danno risentito dal bilancio del Comune di appartenenza, in esito al mancato pagamento di una fattura emessa da una ditta, affidataria di alcuni lavori a trattativa privata, che aveva perciò chiesto ed ottenuto dal competente Tribunale civile un decreto ingiuntivo, non opposto.

Prima di tutto merita sottolineare il principio esplicitato dall'adito giudice amministrativo, relativamente ad una delle caratteristiche della trattativa privata:

< nella trattativa privata può anche prescindersi dalla formale stipula del contratto quando a questa debba come nella specie riconoscersi una funzione meramente riproduttiva delle dichiarazioni già contenute in separati atti di vicendevole consenso e se per altro verso si considera che l'approvazione dei contratti nei quali è parte una pubblica amministrazione può intervenire anche dopo la loro (provvisoria) esecuzione>

quali gli effetti quindi nei confronti di terzi?

< si è escluso, in relazione alle responsabilità perseguite, che l'inosservanza nei procedimenti di spesa dell'obbligo di copertura finanziaria possa produrre conseguenze giuridiche anche all'esterno della realtà organizzativa dell'ente venendo in via derivata ad incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti costituiti con soggetti in posizione di terzietà rispetto all'ente stesso.>

in buona sostanza, gli obblighi degli imputati:

< avrebbero dovuto frapporre i predetti dipendenti alla rapida e doverosa definizione della fase conclusiva dei lavori, una volta intrapresi, né avrebbero in particolare dovuto subordinare ad un indeterminato allungamento dei tempi, senza alcun coinvolgimento di altri organi o uffici, le incombenze relative al pagamento della fattura emessa dalla società che aveva completato le opere>

relativamente quindi alla responsabilità del dirigente l'Ufficio tecnico:

< Non può che convenirsi allora nelle giuste affermazioni contenute nella sentenza impugnata laddove il Dirigente viene ritenuto responsabile della mancata emanazione dei più elementari atti normativamente prescritti in relazione allo stato finale dei lavori, giacché non appare fondatamente contestabile che soprattutto il certificato di pagamento, la cui intempestiva emissione avrebbe comportato un sicuro aggravio di spese per interessi (art. 33 DPR 16.7.1962 n. 1063) e il possibile insorgere di un contenzioso evitabile, dovesse formare oggetto, siccome atto di esclusiva competenza dell'ingegnere capo (art. 34 DPR citato), delle sue prioritarie e non obliterabili preoccupazioni.

Sicchè non può negarsi la grave negligenza operativa del predetto ricorrente, venuto meno, nell'esplicazione dei compiti demandatigli in funzione del regolare andamento dell'ufficio tecnico comunale, a suoi precisi doveri di servizio, oltre che a semplici regole poste a salvaguardia degli interessi dell'ente>

Ma anche il Responsabile del Procedimento non è esente da colpa, infatti:

< Ma quanto fin qui rilevato circa la posizione del predetto appellante non vale ad escludere la concorrente responsabilità del Responsabile del Procedimento (Rup) , del quale deve pure confermarsi, quindi, l'asserita responsabilità, essendosi egli reso inosservante, in veste di tecnico che aveva in carico la pratica della ditta, agli specifici obblighi legati alla funzione demandatagli ed essendo perciò venuto ad assumere il ruolo di coautore del mancato soddisfacimento, nei termini normativamente prescritti, delle pretese relative alle opere realizzate.

Del resto, non solo non v'è discordanza nelle stesse ammissioni degli appellanti circa il fatto che il Rup dovesse seguire, a norma del regolamento interno, l'iter attuativo dei lavori in questione - onde appare di scarso rilievo l'addotta mancanza di una sua formale investitura quale responsabile del relativo procedimento -, ma è in ogni caso da escludere, alla stregua dei principi generali in materia di organizzazione, che egli potesse ritenersi affrancato anche dai generici obblighi di cooperazione fino ad esimersi dal segnalare al suo superiore difficoltà, incompletezze o impedimenti di varia indole, ostativi al celere ed efficace assolvimento dei compiti d'istituto>

In conclusione quindi:

<il danno da oneri accessori è riferibile all'uno e all'altro dipendente, dovendosi nella specie applicare il noto principio secondo il quale, quando un evento lesivo consegua ad una pluralità di azioni od omissioni a più persone imputabili, il problema delle concause determinanti trova soluzione nel riconoscere efficienza causale a tutti gli illeciti, ove senza il congiunto apporto di essi l'evento non si sarebbe verificato.>

a cura di Sonia Lazzini

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI - SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti d'appello in materia di responsabilità patrimoniale - iscritti ai nn. 23.959 e 23.960 del registro di segreteria -

ad istanza

di Ugo \* (23.959) e Vincenzo \*\* (23.960), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Carnuccio e con questo elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alberto Panuccio, in Roma, via Sistina n. 121,

avverso

la sentenza n. 738/05 del 16.6.2005 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria e

nei confronti

del Procuratore Regionale presso la Corte regionale della Calabria nonché nei confronti del Procuratore Generale presso le Sezioni Centrali d'appello.

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Udita, alla pubblica udienza del giorno 5.4.2006, la relazione del Consigliere dott. Enzo Rotolo ed udito, altresì, nell'interesse delle parti appellanti, l'avv. Carnuccio nonché il PM in persona del Vice Procuratore Generale dott. Alfonso Tranchino.

Ritenuto in

FATTO

Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha condannato Vincenzo \*\* e Ugo \*, nelle rispettive qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Siderno e di funzionario responsabile del procedimento, al pagamento, in favore di detto ente, di €2.824,65 il primo, e di €2.038,72 il secondo, oltre rivalutazione e interessi, per il danno risentito dal bilancio del predetto Comune in esito al mancato pagamento di una fattura emessa dalla ditta \*\*\*-impianti, affidataria di alcuni lavori a trattativa privata, che aveva perciò chiesto ed ottenuto dal competente Tribunale di Locri decreto ingiuntivo, non opposto.

La Sezione adita, in particolare, dopo aver posto a carico dei due convenuti in parti uguali la somma versata dal Comune alla ditta a titolo di oneri accessori (€4.076,72) ritenendo entrambi responsabili di fatti causalmente rilevanti in ordine a tale posta di danno, ha addossato soltanto all'\*\* le spese per lite e per atti esecutivi (€786,29): mentre infatti ha ritenuto quest'ultimo responsabile, oltre che della mancata emissione del certificato di pagamento e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, anche dell'omesso riscontro delle specifiche richieste avanzate al suo ufficio in relazione alla prospettata opportunità di un'opposizione al decreto ingiuntivo (addebitando quindi al medesimo il maggior pregiudizio conseguito alla mala gestio della lite), ha riferito al \* la violazione degli obblighi normativamente previsti per una positiva conclusione dell'iter tecnico-amministrativo della procedura d'appalto in questione.

Avverso tale pronuncia sia l'\*\* che il \*, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Carnuccio, hanno con separati atti interposto appello deducendo vari motivi.

In particolare l'\*\* sostiene l'inesistenza di una grave negligenza a suo carico in relazione alle irregolarità contestategli assumendo che non era stata adottata un'apposita delibera approvativa dei lavori e che l'obbligazione non era dunque venuta in essere nelle forme di legge; sì che la stessa avvocatura comunale avrebbe dovuto negare fondamento alla pretesa di pagamento avanzata dall'\*\*\*-impianti, che si era rivolta al giudice senza produrre un titolo contrattuale e senza che vi fosse stato un regolare stanziamento di fondi in bilancio.

Dopo aver quindi rilevato che in veste di dirigente dell'ufficio tecnico comunale non aveva alcun potere di transigere la vertenza mediante un atto di riconoscimento di indebito, l'appellante \*\* ritiene erronea la sentenza impugnata anche laddove pone a suo esclusivo carico le spese del giudizio, osservando che tale maggiore esborso avrebbe potuto essere evitato solo da una più oculata attività della Giunta.

Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso e per la riforma dell'impugnata sentenza; solo in via gradata chiede un ampio uso del potere di riduzione dell'addebito.

Le stesse argomentazioni addotte dall'\*\*\* vengono poste a fondamento dei motivi di gravame dedotti dal \*; il quale in particolare rileva che, a fronte dell'inesistenza di un contratto scritto con l'impresa esecutrice dei lavori, non aveva alcun obbligo - non essendo peraltro mai stato formalmente individuato quale responsabile del procedimento - di far luogo alla verifica dell'operato della ditta e di porre in essere tutti gli atti necessari a garantire il buon esito della procedura d'appalto.

Contesta perciò il ricorrere dell'elemento della colpa grave e, dopo aver in via subordinata chiesto l'applicazione del potere riduttivo, conclude per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia.

Con atto depositato in data 14 marzo 2006 il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte con le quali assume l'infondatezza delle ragioni prospettate dai ricorrenti.

Dopo aver motivatamente sostenuto che secondo il regolamento di organizzazione degli uffici del Comune il \* era il responsabile del procedimento relativo ai lavori in questione, il Procuratore Generale ritiene non condivisibili e comunque non sorrette da validi elementi di prova le deduzioni degli appellanti in punto di mancata formalizzazione di un contratto giuridicamente vincolante tra il Comune di Siderno e l'impresa, osservando che tale circostanza sarebbe stata incomprensibilmente taciuta all'atto delle sollecitate notizie richieste ai fini dell'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo.

Sarebbe poi confermata dalle stesse risultanze in bilancio l'incuria con la quale sarebbe stata gestita l'intera vicenda; che comunque avrebbe dovuto quanto meno concludersi, almeno teoricamente, con un pagamento a titolo di indebito arricchimento.

Dopo aver infine ancorato alla procurata impossibilità di tempestivo pagamento l'addebito al solo \*\* di €786,29 ed aver altresì escluso la sussistenza di elementi per fare uso del potere di riduzione dell'addebito, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto delle proposte impugnative e la conferma della sentenza appellata.

All'odierna pubblica udienza l'avv. Carnuccio ha ampiamente illustrato, nell'interesse degli appellanti, le argomentazioni svolte negli scritti difensivi ed ha concluso per l'accoglimento dei proposti gravami, mentre il PM, accennando tra l'altro alle specifiche competenze dell'ufficio tecnico comunale, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Deve preliminarmente disporsi la riunione in rito ex art. 335 c.p.c. delle proposte impugnative, essendo state separatamente rivolte avverso la stessa sentenza e dovendo pertanto essere decise nello stesso processo.

Ciò posto, occorre subito puntualizzare che i dedotti motivi di gravame, sostanzialmente comuni agli odierni appellanti, portano in preminente rilievo l'incompiutezza, nella vicenda in questione, delle prescritte procedure di spesa e l'asserita insorgenza di un rapporto obbligatorio sine titulo tra il Comune di Siderno e l'impresa \*\*\*-impianti, tale da privare di fondamento qualunque addebito di grave negligenza rivolto alle omissioni contestate e poste all'origine dei maggiori esborsi sopportati dall'ente civico in esito al procedimento ingiuntivo.

In altri termini, in difetto di un atto di approvazione dei lavori e di un impegno contrattuale conforme alle norme volte alla tutela del buon andamento e della regolarità finanziaria dell'amministrazione locale, non sarebbero neppure venuti in essere, nelle prospettazioni degli appellanti, diritti legittimamente azionabili da parte della ditta appaltatrice e pertanto la Corte regionale avrebbe erroneamente dato rilevanza causale alla mancata formalizzazione, da parte dell\*\*, dei certificati di regolare esecuzione e di pagamento ed alla indifferenza del medesimo ai chiarimenti richiestigli all'atto dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, considerando poi decisivo, agli effetti della riconosciuta responsabilità del \*, il suo disinteresse, quale funzionario responsabile del procedimento, verso le attività necessarie a garantire il buon esito della procedura d'appalto.

Orbene, se si tiene da un lato presente che nella trattativa privata può anche prescindere dalla formale stipula del contratto quando a questa debba come nella specie riconoscersi una funzione meramente riproduttiva delle dichiarazioni già contenute in separati atti di vicendevole consenso e se per altro verso si considera che l'approvazione dei contratti nei quali è parte una pubblica amministrazione può intervenire anche dopo la loro (provvisoria) esecuzione, si comprende agevolmente come la vera quaestio iuris che occorre risolvere in relazione alla contestata obbligatorietà del rapporto con l\*\*\*-impianti sia essenzialmente quella della mancata previsione di un definitivo impegno contabile in esito all'aggiudicazione dei lavori; questione che è forse una delle più dibattute dalla giurisprudenza giacché all'orientamento che, in ipotesi di prestazioni di un fare da parte di terzi (nella specie, il risultato di un'opera), configura il relativo rapporto con l'ente territoriale espressione di autonomia negoziale privatistica, considerandolo come tale comunque dotato di forza vincolante e perciò insensibile ad eventuali violazioni delle regole poste a garanzia del corretto esercizio dei poteri pubblicistici (Cass. 13.2.2003 n. 2139; Cass. 27.2.1998 n. 2235; Cass. Civ. S.U. 17.11.1984 n. 5833), si contrappone un altro orientamento che mette invece l'accento sulla mancanza di validi effetti giuridici delle obbligazioni assunte senza un permanente vincolo di stanziamento dei mezzi per adempierle, da ciò inferendo la radicale nullità dell'accordo raggiunto col terzo e la inidoneità dell'accordo stesso a costituire titolo per il pagamento delle somme convenute, con conseguente diritto dell'ente finanche alla ripetizione di eventuali acconti versati in esecuzione dell'anomala contrattazione. (Cass. Civ. S.U. 10.6.2005 n. 12.195; Cass. 30.5.2002 n. 7910; Cass. 9.3.1983 n. 1760).

È senza dubbio la prima, tra le due delineate tendenze, quella che è stata da questa Corte seguita in numerose pronunce, laddove si è escluso, in relazione alle responsabilità perseguite, che l'inosservanza nei procedimenti di spesa dell'obbligo di copertura finanziaria possa produrre conseguenze giuridiche anche all'esterno della realtà organizzativa dell'ente venendo in via derivata ad incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti costituiti con soggetti in posizione di terzietà rispetto all'ente stesso.

Diversamente, nonostante l'autorevolezza della riferita giurisprudenza, non potrebbe intendersi perché mai le pretese del terzo alla giusta remunerazione dell'attività lavorativa resa dovrebbero cedere di fronte ad interessi pubblici generali estranei al rapporto privatistico ed essere in tal modo sacrificate in aperto contrasto col principio di indisponibilità dei diritti che la Costituzione solennemente riconosce e garantisce al lavoratore; né sarebbe agevole identificare i limiti nel rispetto dei quali potrebbe ritenersi tutelato l'affidamento del cittadino nell'effettivo svolgimento, da parte dell'ente pubblico, di un'attività amministrativa giuridicamente doverosa; né si comprenderebbero, infine, i motivi per i quali nel sistema delle autonomie locali è stato lo stesso legislatore, occupandosi del fenomeno dei cosiddetti debiti fuori bilancio, a dettare una disciplina volta a riconoscerne ex post la legittimità in funzione degli irretrattabili effetti obbligatori da essi prodotti.

Se allora si esclude, in base alle considerazioni che precedono, qualunque negativa interferenza nella sfera giuridica dell'\*\*\*-impianti di irregolarità gestorie proprie del momento formativo della volontà dell'ente, occorre anzitutto precisare, in linea con la sentenza impugnata, che il danno risentito dal Comune di Siderno non si estende, come sul piano concettuale dovrebbe altrimenti desumersi dall'assunto dei ricorrenti, all'intera somma erogata alla predetta società, ma si circoscrive ai soli maggiori oneri direttamente collegabili all'attivata procedura ingiuntiva; e deve altresì ritenersi che la responsabilità del danno comunale per oneri aggiuntivi non possa direttamente riferirsi alla Giunta, come ha sostenuto il patrono degli appellanti, ma debba invece imputarsi proprio a questi ultimi che, sia pure in presenza di disfunzioni e di carenze organizzative (che avrebbero potuto rimuovere con opportune sollecitazioni), avrebbero dovuto in ogni caso conformare il proprio operato alle comuni ed elementari regole di correttezza amministrativa ed evitare il prevedibile pregiudizio, dato dall'assenza di utilità correlate, inevitabilmente connesso al tardivo adempimento degli obblighi insorti con la consentita esecuzione delle opere appaltate.

Nessun indugio, in altre parole, avrebbero dovuto frapporre i predetti dipendenti alla rapida e doverosa definizione della fase conclusiva dei lavori, una volta intrapresi, né avrebbero in particolare dovuto subordinare ad un indeterminato allungamento dei tempi, senza alcun coinvolgimento di altri organi o uffici, le incombenze relative al pagamento della fattura emessa dalla società che aveva completato le opere.

Invece non solo a tale pagamento non venne provveduto per la necessità, accampata dall'ufficio tecnico con verosimile intento dilatorio, di procedere preventivamente a taluni controlli sulle opere eseguite, ma anche quando la ditta creditrice aveva già notificato il decreto ingiuntivo l\*\* omise con inescusabile noncuranza di fornire ai legali dell'ente i chiarimenti utili agli eventuali atti d'opposizione, successivamente adducendo l'avvenuto smarrimento della pratica durante le operazioni di trasloco ad altra sede di tutti gli incartamenti d'ufficio e comunque invertendo al \*, al quale erano stati affidati gli adempimenti dell'appalto in questione, la responsabilità d'ogni addebito.

In base a tali puntualizzazioni, in verità poi smentite dal postumo riferimento dello stesso \*\* al mancato riscontro in atti dei certificati di regolare esecuzione e di pagamento, si conferma con assoluta evidenza la responsabilità del predetto in ordine ai fatti di causa.

Sebbene infatti egli avesse incaricato il \* di gestire personalmente la pratica, non poteva certo solo per questo ritenere d'essersi del tutto spogliato dell'obbligo di definirla, essendo pur sempre il funzionario posto al vertice di una struttura burocratica e in tale qualità tenuto a conoscere ed a valutare le questioni che direttamente investivano le sue specifiche competenze.

Sarebbe contrario ai principi costantemente affermati in materia di responsabilità patrimoniale da un lato riconoscere generali poteri di direttiva e di coordinamento ad un dirigente pubblico e

dall'altro esonerarlo, semplicemente in forza del disposto affidamento ad altro dipendente di un determinato affare, da qualunque responsabilità correlata alla relativa trattazione ed alle attività proprie dell'ufficio.

Non può che convenirsi allora nelle giuste affermazioni contenute nella sentenza impugnata laddove l\*\* viene ritenuto responsabile della mancata emanazione dei più elementari atti normativamente prescritti in relazione allo stato finale dei lavori, giacchè non appare fondatamente contestabile che soprattutto il certificato di pagamento, la cui intempestiva emissione avrebbe comportato un sicuro aggravio di spese per interessi (art. 33 DPR 16.7.1962 n. 1063) e il possibile insorgere di un contenzioso evitabile, dovesse formare oggetto, siccome atto di esclusiva competenza dell'ingegnere capo (art. 34 DPR citato), delle sue prioritarie e non obliterabili preoccupazioni.

Sicchè non può negarsi la grave negligenza operativa del predetto ricorrente, venuto meno, nell'esplicazione dei compiti demandatigli in funzione del regolare andamento dell'ufficio tecnico comunale, a suoi precisi doveri di servizio, oltre che a semplici regole poste a salvaguardia degli interessi dell'ente.

Ma quanto fin qui rilevato circa la posizione del predetto appellante non vale ad escludere la concorrente responsabilità del \*, del quale deve pure confermarsi, quindi, l'asserita responsabilità, essendosi egli reso inosservante, in veste di tecnico che aveva in carico la pratica dell'\*\*\*-impianti, agli specifici obblighi legati alla funzione demandatagli ed essendo perciò venuto ad assumere il ruolo di coautore del mancato soddisfacimento, nei termini normativamente prescritti, delle pretese relative alle opere realizzate.

Del resto, non solo non v'è discordanza nelle stesse ammissioni degli appellanti circa il fatto che il \* dovesse seguire, a norma del regolamento interno, l'iter attuativo dei lavori in questione - onde appare di scarso rilievo l'addotta mancanza di una sua formale investitura quale responsabile del relativo procedimento -, ma è in ogni caso da escludere, alla stregua dei principi generali in materia di organizzazione, che egli potesse ritenersi affrancato anche dai generici obblighi di cooperazione fino ad esimersi dal segnalare al suo superiore difficoltà, incompletezze o impedimenti di varia indole, ostativi al celere ed efficace assolvimento dei compiti d'istituto.

Non v'è pertanto alcun dubbio che col suo superficiale scrupolo operativo anche il \* sia venuto meno a quegli elementari doveri di necessaria collaborazione ai quali qualunque dipendente di media diligenza si sarebbe conformato; sì che deve disattendersi, in forza dello stesso giudizio di grave colpevolezza già formulato per l\*\*, l'eccezione relativa alla pretesa carenza dell'elemento soggettivo.

Ne segue, alla luce delle osservazioni che precedono, che il danno da oneri accessori è riferibile all'uno e all'altro dipendente, dovendosi nella specie applicare il noto principio secondo il quale, quando un evento lesivo consegua ad una pluralità di azioni od omissioni a più persone imputabili, il problema delle concause determinanti trova soluzione nel riconoscere efficienza causale a tutti gli illeciti, ove senza il congiunto apporto di essi l'evento non si sarebbe verificato.

Pertanto, in assenza di elementi da porre a base dell'invocato esercizio del potere riduttivo dell'addebito, non può che confermarsi, in relazione al danno in questione, il giudizio della Corte territoriale ponendo a carico dei ricorrenti, in parti uguali - attesa la pari efficienza causale delle loro condotte sulla produzione del danno - la somma di euro 4.076,72.

Resta da esaminare la doglianza del solo \*\* relativa all'altra posta di danno, quella, cioè, riguardante le spese per lite.

Anche su questo punto deve ad avviso del Collegio senz'altro confermarsi lo stesso ordine di idee seguito nella sentenza impugnata, essendo incontestabile che l'omesso riscontro dell'\*\* alle reiterate sollecitazioni rivolte dai patroni del Comune prima della notifica dell'atto di precetto non solo integri una presunzione di consapevolezza, a carico del predetto dirigente, di varie irregolarità, ma debba anche riguardarsi come atto di esclusiva rilevanza causale in ordine alle prevedibili conseguenze pregiudizievoli connesse alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo; opposizione che, in assenza dei necessari chiarimenti sui particolari aspetti della controversa vicenda, neppure la Giunta, alla quale l'avv. Carnuccio ha riconosciuto una specifica competenza a tal fine, avrebbe potuto autonomamente proporre.

Se dunque nulla fece l\*\* di quanto avrebbe dovuto fare nel tentativo di non esporre le casse comunali alle inevitabili spese conseguenti alla procedura esecutiva, non può che porsi soltanto a suo carico il ripiano di tali spese.

Giustamente allora i primi giudici gli hanno addebitato il conseguente danno comunale di euro 786,29; danno del quale, valutate tutte le circostanze, deve il predetto anche in questa sede rispondere per intero.

Ne segue che gli appelli devono essere conclusivamente respinti e, per l'effetto, come già statuito nella sentenza impugnata, l\*\* deve rispondere della complessiva somma di euro 2.824,65 (2038,72+786,29), mentre il \* della somma di euro 2038,72.

Su tali somme è dovuta la rivalutazione monetaria (nella misura segnata dagli appositi indici Istat ex art. 150 disp.att. c.p.c.) dalla data dell'effettivo depauperamento sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da questa stessa data fino all'effettivo soddisfo sono anche dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate.

Appare equo porre a carico dei soccombenti, in parti uguali, le spese di giudizio.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, riunisce in rito gli appelli in epigrafe e li respinge entrambi, confermando l'impugnata sentenza.

Per l'effetto, condanna Vincenzo \*\* e Ugo \* al pagamento, in favore del Comune di Siderno, delle rispettive somme di euro 2.824,85 e di euro 2.038,72, oltre rivalutazione e interessi, come precisato in parte motiva.

Pone a carico dei predetti, in parti uguali, le spese del presente grado di giudizio; le quali fino alla pubblicazione si liquidano in euro 396,64 (trecentonovantasei/64)

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5.4.2006.

Il Consigliere estensore  
Il Presidente

f.to Enzo Rotolo  
f.to Silvio Aulisi



Depositata nella segreteria della Sezione il 23 giugno 2006

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

f.to Sandro Italia